



CAPITANERIA DI PORTO BARLETTA

ORDINANZA

Il Capo del Compartimento Marittimo e Capo del Circondario Marittimo di Barletta,

- VISTI: gli articoli 17, 30, 81, 223 del Codice della Navigazione, gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO: il Regolamento (UE) n.404/2011 della Commissione del 08.04.2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO: il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio, in data 21.12.2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO: il Regolamento (CE) n.853/2004 in data 29.04.2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO: il Regolamento (CE) n.854/2004 in data 29.04.2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO: il Decreto 22.12.2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- VISTI: i decreti Ministeriali n.44 in data 12.01.1995 e n.515 in data 01.12.1998 concernenti le modalità di affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

VISTI: i Decreti Legislativi nn.153 e 154 in data 26.05.2004;

VISTO: il D.Lgs. n.4 del 09.01.2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 04.06.2010, n.96”;

VISTO: il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 07.05.2012;

VISTO: il Decreto Direttoriale nr. 695016 in data 29/12/2025;

CONSIDERATO: che il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura con decreto n. 0146167 in data 31/03/2025 ha concesso il rinnovo dell’affidamento della pesca dei molluschi bivalvi per ulteriori anni 5 a favore del locale consorzio di gestione CO.GE.MO;

VISTA la propria ordinanza n. 60/2020 in data 16/12/2020, con la quale è stata stabilita la disciplina della pesca e dello sbarco dei molluschi bivalvi da parte delle unità abilitate all’attrezzo “draga idraulica” all’interno del Compartimento Marittimo di Barletta;

VISTA; la richiesta di fermo tecnico della pesca dei molluschi bivalvi di cui all’art. 6 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 22/12/2000 e art 8 del D.M. 29/12/2025, pervenuta in data 27/03/2026 ed assunta al nr. di protocollo 4869, avanzata dal CO.GE.MO. “IL COLOSSO DI BARLETTA”,

ORDINA

Articolo 1

Nel Compartimento Marittimo di Barletta, **dal 15 Giugno al 15 Settembre 2026**, è temporaneamente sospesa la pesca dei molluschi bivalvi con il sistema denominato “draga idraulica” per tutte le imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. di **Margherita di Savoia** nello specchio di mare limitato a sud dalla foce Nord del fiume Ofanto e a nord dal confine nord del Compartimento Marittimo di Barletta. Nel periodo citato, il divieto è esteso anche a tutte le unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate allo stesso sistema di pesca.

Per le imbarcazioni iscritte nei RR.NN.MM.GG. di **Barletta**, restano vigenti le disposizioni di cui all’ordinanza n. 60/2020 in data 22/12/2020 citata in premessa; l’attività di pesca è consentita dalla località Ariscianne del Comune di Barletta fino alla foce Sud del fiume Ofanto.

Articolo 2

2

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA

via Cristoforo Colombo, 30 - zona porto / tel. 0883/531020 - PEC : cp-barletta@pec.mit.gov.it

Le unità abilitate all'esercizio della pesca con altri attrezzi, oltre a quelli del sistema draga idraulica, possono optare per la continuazione dell'attività anche nel periodo di interruzione di cui sopra, previa comunicazione all'Autorità Marittima e sbarco delle attrezzature per la pesca dei molluschi bivalvi ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità Marittima.

L'ordinanza non si applica alla pesca eseguita per scopi scientifici e di ricerca; a tal fine saranno obbligatorie le comunicazioni preventive da parte del Co.Ge.Mo. e dell'Ente di ricerca già autorizzato.

Alla ripresa dell'attività, la pesca dei molluschi bivalvi sarà disciplinata dall'ordinanza n. 60/2020.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni di cui alla normativa citata in premessa, i trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso o più grave reato e/o illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.4 del 09.01.2012.

Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si rimanda alle norme citate in premessa ed alle sanzioni da esse previste.

Articolo 4

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:01 del giorno 15Giugno 2026.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Emessa a Barletta

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Valerio Massimo ACANFORA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate."